



Comune di Zola Predosa
Provincia di Bologna

Allegato "A" delibera C.C. n. 12 del 30.01.2008

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ALIQUOTA DI COMPARTECIPAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

ARTICOLO 1 – ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF FONTE ISTITUTIVA E PRINCIPI CARDINE

L'addizionale comunale all'IRPEF è stata introdotta nell'ordinamento giuridico dall'articolo 1 comma 1 del decreto legislativo 1998 n. 360, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191 e dalle ulteriori modificazioni introdotte dallo articolo 1, comma 142-144 della legge n. 296 del 27.12.2006 (legge finanziaria per l'esercizio 2007);

Ogni Comune ha la facoltà di stabilirne l'applicazione nel proprio territorio entro i limiti prescritti dalla legge nazionale mediante ricorso alla facoltà di variazione dell'aliquota di compartecipazione.

ARTICOLO 2 – ESERCIZIO DELLA POTESTA' REGOLAMENTARE IN MATERIA DI ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

Il Consiglio Comunale, mediante norma regolamentare adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 446 del 1997, stabilisce il ricorso alla facoltà concessa dal legislatore nazionale di variare l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF.

Il regolamento è deliberato entro i termini, ordinari o differiti, stabiliti dall'ordinamento vigente in modo da dispiegare effetti per l'anno di riferimento.

Con la stessa norma regolamentare è stabilita annualmente la misura della variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, nel limite massimo di 0,8 punti percentuali.

L'aliquota è determinata annualmente dal Comune, ma in assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita dal Comune nel precedente esercizio;

La delibera regolamentare di variazione dell'aliquota di compartecipazione è trasmessa per estratto al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai fini della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, entro 30 giorni da quando la delibera è divenuta esecutiva.

La deliberazione della aliquota è pubblicata nel sito individuato con decreto del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002.

ARTICOLO 3 – INDIRIZZI PER IL RICORSO ALLA VARIAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE

Il ricorso alla facoltà di variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF è ammesso per il reperimento delle risorse necessarie per il conseguimento del pareggio di Bilancio ed in particolare per finanziare la realizzazione di progetti o opere di considerevole rilievo sociale o per l'istituzione di nuovi servizi, non altrimenti finanziabili. E' altresì ammessa per consentire interventi volti a conseguire una diversa distribuzione delle componenti della fiscalità comunale e di realizzare una più equilibrata distribuzione del carico della fiscalità comunale.

Il ricorso alla facoltà di variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF può essere esercitato, annualmente, anche nel senso della riduzione dell'aliquota, qualora vengano meno le ragioni che ne hanno comportato l'istituzione ovvero ancora quando vengano reperite risorse aggiuntive sulle quali sia possibile fare affidamento per il conseguimento dell'equilibrio del Bilancio di previsione.

ARTICOLO 4 – DECORRENZA

La decorrenza dell'efficacia della delibera di determinazione dell'aliquota, ai fini dell'applicazione del tributo, coincide con la data di pubblicazione sul sito informatico istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

ARTICOLO 5 – MODALITA' DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO E VERSAMENTO

L'addizionale all'IRPEF spetta al Comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno a cui si riferisce l'addizionale.

Il versamento dell'addizionale è effettuato, in acconto e saldo, unitamente al versamento eseguito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Il versamento della addizionale comunale all'IRPEF è effettuato direttamente al Comune, attraverso apposito codice tributo assegnato al Comune con decreto attuativo del ministro dell'Economia e delle finanze;

Per i redditi di lavoro dipendente e i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente l'acconto dell'addizionale è determinato dai sostituti d'imposta e trattenuto in un numero massimo di nove rate mensili, a partire dal mese di marzo.

Il saldo è determinato all'atto delle operazioni di conguaglio e trattenuto in un numero massimo di rate pari a undici, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le operazioni di conguaglio sono effettuate.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro l'addizionale residua dovuta è prelevata in un'unica soluzione.

L'importo da trattenere e quello trattenuto sono indicati nella certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati.

ARTICOLO 6 – NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni di legge.

ARTICOLO 7 - DETERMINAZIONE DELLA MISURA DI ALIQUOTA PER L'ANNO 2008

Per l'anno di imposta 2008 l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale IRPEF è stabilita in misura pari a **0,5 punti percentuali**.

Tale misura non presenta nessuna modifica rispetto a quanto già applicato nell'anno di imposta 2007.

ARTICOLO 8 – SOGLIA DI ESENZIONE

Sono esenti le persone fisiche che abbiano percepito nell'anno 2007 un reddito personale complessivo non superiore a **euro 9.000,00**.